

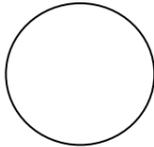
DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO: SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E RIVOLUZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

UFFICIO:

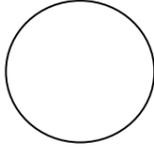
L'Estensore dott. Luciano Cococcia (firmato elettronicamente) _____ (firma)	Il Responsabile dell'Ufficio dott. Luciano Cococcia (firmato elettronicamente) _____ (firma)	Il Dirigente del Servizio dott. Fabrizio Bernardini (firmato digitalmente) _____ (firma)
Il Direttore Regionale dott. Fabrizio Bernardini (firmato digitalmente) _____ (firma)	Il Componente la Giunta dott. Guido Quintino Liris _____ (firma)	

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta _____ (firma)		Il Presidente della Giunta _____ (firma)
--	---	--

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

	Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta _____ (firma)
---	---



GIUNTA REGIONALE

Seduta del Deliberazione N.

L'anno il giorno del mese di
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'A.R.I.C. IN QUALITA' DI SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO, STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE DI COMMITTENZA E LE AA.SS.LL. ABRUZZESI PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 1 prevede che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, statuisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo

quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

- l'art.33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3 bis del predetto articolo 33 stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 66 del 2014, ha istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, stabilendone i compiti, le attività e le modalità operative;
- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali veniva ricompresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila;
- l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con i quali vengono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni;
- l'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2;
- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.";
- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, così dispone: "Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;

RICHIAMATO il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: "nell'ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella

di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza";

TENUTO CONTO della necessità di implementare a livello organizzativo e funzionale l'A.R.I.C. nel rispetto dei contenuti della nota ANAC prot. 313 del 4 gennaio 2017;

RICHIAMATI:

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 - Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali);
- la L.R. 12 gennaio 2018 n. 4 – "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti";
- il Decreto Presidenziale n. 5 del 02 febbraio 2018 – Nomina del Commissario Straordinario ARIC, di cui all'art. 2 L.R. 12 gennaio 2018 n. 4 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016" e la successiva proroga operata con DPGR n. n. 10 dell'1/02/2019.

RILEVATO che:

- con nota Prot. n. RA/0299744/18 del 30 Ottobre 2018, il Direttore Generale della Regione Abruzzo ha avanzato richiesta di modifica di iscrizione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC del 31 Gennaio 2018;
- con nota Prot. uscita numero 0095533 del 21 Novembre 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato che, alla prima occasione utile, procederà all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo da Stazione Unica Appaltante ad A.R.I.C.

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 4 ottobre 2019 – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – A.R.I.C. nomina Commissario Straordinario e sub commissari;

VISTI:

- l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 420 e 421 della L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- l'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale di seguito riportate:

D.G.R. n. 125 del 23 marzo 2017 Approvazione della convenzione tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL. abruzzesi avente ad oggetto il distacco funzionale del personale delle Aziende sanitarie da destinare al Soggetto Aggregatore individuato ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 per l'acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario. Disposizioni transitorie nelle more della costituzione dell'ARIC ai sensi della LR 34/2016;

D.G.R. n. 40 del 02 febbraio 2018 - Determinazioni di cui all'art. 2, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016";

D.G.R. n. 349 del 24 maggio 2018 – Approvazione Piano Programma del Commissario A.R.I.C. nominato con Decreto presidenziale n. 5/2018;

D.G.R. n. 610 del 07 agosto 2018 – Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i.;

D.G.R. n. 720 del 28 settembre 2018 Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i. – Rettifica D.G.R. 610/2018;

D.G.R. n. 761 del 09 Ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016 n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge

regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Disposizioni attuative;
D.G.R. n. 779 del 16 Ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016 n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Integrazioni alla D.G.R. 761 del 09.10.2018;
D.G.R. n. 1008 del 20 dicembre 2018 – Direttive Competenze ARIC in materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore;
D.G.R. n. 501 del 14 agosto 2019 – Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e ss.mm.ii.;
D.G.R. 582 del 4 ottobre 2019 – Modifica del regolamento di attuazione A.R.I.C. – approvato con D.G.R. 501 in data 14.08.2019;

DATO ATTO dell'intervenuta modifica dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, derivante dall'applicazione delle DGR sopra citate ed in particolare della DGR 761 del 9 ottobre 2018, della DGR 582 del 4 ottobre 2019 e del DPGR 65/2019;

RITENUTO di dover regolamentare, apportando utili modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'applicazione concreta del precedente schema di convenzione approvato con DGR n. 125/2017, i rapporti tra l'A.R.I.C. e le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario, nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018 e, ove richiesto dalle predette AA.SS.LL., nelle ulteriori categorie merceologiche ivi non espressamente previste;

DATO ATTO che i distacchi funzionali del personale della AA.SS.LL., regolati dalla precedente convenzione, sono proseguiti senza soluzione di continuità;

TENUTO CONTO che le Aziende Sanitarie riconoscono la competenza esclusiva dell'A.R.I.C. nello svolgimento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi ex D.P.C.M. 11 luglio 2018;

RITENUTO necessario consolidare un modello organizzativo in grado di favorire una sinergia tra l'A.R.I.C. e le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché la condivisione di un patrimonio comune di competenze per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure di gara;

RITENUTA indispensabile l'implementazione a livello organizzativo e funzionale della dotazione organica dell'A.R.I.C., in avvalimento del personale in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, in ragione delle attività da svolgere per la redazione dei documenti tecnici di gara l'acquisizione di beni e servizi afferenti il settore sanitario ex D.P.C.M. 11 luglio 2018, nonché per l'attività di Programmazione annuale e dei relativi aggiornamenti;

RAVVISATA la necessità di approvare lo schema di “Convenzione per la definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario” in allegato, sotto la lettera “A” del presente atto;

PRECISATO in riferimento alla DGR 319 del 10 giugno 2019 che la *governance* di settore sull'ARIC è esercitata dal Dipartimento Risorse;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORMA DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

- 1. DI APPROVARE** lo schema di “convenzione per la definizione delle modalità operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario”, allegato sotto la lettera “A” al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale,
- 2. DI STABILIRE** che l'A.R.I.C, in qualità di Stazione Unica Appaltante nonché di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità di cui all'allegato “A”, che apporta modifiche ed integrazioni al precedente schema di convenzione approvato con DGR n. 125 del 23 marzo 2017;
- 3. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;
- 4. DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia comunicata, a cura del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, a tutti i soggetti interessati dal dispositivo;
- 5. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.